

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 79-2632

Legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 e s.m.i. (Disposizioni in ordine alla specificita' montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi). Disposizioni organizzative.

A relazione del Vicepresidente Carosso e degli Assessori Gabusi, Marnati:

Premesso che:

l'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi), così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 "Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi"), stabilisce che "la Regione, oltre alle risorse di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola la quota pari al 60 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche, di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione elettrica";

l'articolo 5 della l.r. 19/2020, così come modificato dall' articolo 2 della l.r. 28/2020, al comma 1 prevede che "la Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla provincia di Cuneo la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 , sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica";

il medesimo articolo, al comma 2 stabilisce che "le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata e recupero della viabilità nei territori dei comuni totalmente montani, così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura)" e al comma 3 dispone che "la quota pari al 10 per cento di quanto trasferito ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico";

l'articolo 6 della l.r. 19/2020, così come modificato dall'articolo 3 della l.r. 28/2020, stabilisce, al comma 1, che "la Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Città metropolitana di Torino ed alle province, escluse le province del Verbano Cusio Ossola e di Cuneo, la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche, di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 , sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica";

il medesimo articolo, al comma 2, dispone che "le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento di programmi predisposti dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità nei territori a prevalenza montana" e al comma 3 prevede che "la quota pari al 10 per cento di quanto trasferito alla città metropolitana di Torino ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico";

l'articolo 7 della l.r. 19/2019, così come modificato dall' articolo 4 della l.r. 28/2020, dispone che "a fini perequativi, dall'entrata in vigore della presente legge, la quota pari al 6 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 unitamente alle risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge è ripartita tra le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli, sulla base dell'estensione della rete viaria provinciale, per finanziare programmi di

interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità”;

l'articolo 9 della l.r. 19/2020, al comma 1, dispone che “ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti, pari ad euro 20.000.000,00 annui, iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio), programma 09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse)”;

il medesimo articolo, al comma 2, “ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, relativo ai trasferimenti perequativi alle province, escluse le province di Cuneo e del Verbano Cusio Ossola e la Città metropolitana di Torino”, stabilisce che “si fa fronte con le risorse, pari ad euro 2.000.000,00 annui, iscritte nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

preso atto dell'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 5 della l.r. 28/2020, che prevede al comma 1 che le disposizioni abrogative stabilite all'articolo 8 della l.r. 19/2020 sono da intendersi con effetto a far data dal 1° gennaio 2020 e al comma 2 che i trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della l.r. 19/2020 decorrono a far data dal 1° gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima;

dato atto che:

l'attuazione delle misure definite dalla l.r. 19/2020 richiede una interconnessione multidisciplinare delle competenze di varie Direzioni e conseguentemente l'individuazione puntuale di specifici centri di responsabilità (CDR);

il trasferimento delle risorse, essendo connesso al finanziamento di specifici programmi di interventi, richiede lo svolgimento di attività di verifica che dovranno essere svolte dalle strutture regionali competenti per materia;

ritenuto pertanto necessario, per procedere all'attuazione delle medesime disposizioni, definire in modo specifico, sulla base delle rispettive declaratorie, le competenze, da un punto di vista amministrativo e finanziario, delle Strutture regionali coinvolte nel documento “Ripartizione di competenze tra Direzioni” costituente Allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

per tutto quanto premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale 19/2020, come modificata ed integrata dalla legge regionale 28/2020, il documento “Ripartizione di competenze tra Direzioni”, costituente Allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010, n. 22; nonché, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

RIFERIMENTO NORMATIVO L.R. 19/2020 e s.n.i.	RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA DIREZIONI		
	A1600A Direzione Ambiente, energia e Territorio	A1000A Direzione della Giunta regionale	A1800A Direzione Opere pubbliche, Trasporti
<p>Art. 4. <i>(Trasferimento di risorse alla provincia del Verbano Cusio Ossola)</i></p> <p>1. La Regione, oltre alle risorse di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale 19 marzo 2019, n 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla provincia del Verbano Cusio Ossola la quota pari al 60 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione elettrica.</p>	<p>- Centro di responsabilità (CDR) responsabile del calcolo del 60% dell'ammontare dei canoni idrici sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica</p>	<p>- Centro di responsabilità (CDR) responsabile del trasferimento dei contributi di cui all'art.10, comma 1, l.r. 9/2019. responsabile del trasferimento dei fondi in misura percentuale all'ammontare dei canoni idrici come determinati dalla Direzione A1600A.</p>	
<p>Art. 5. <i>(Trasferimento di risorse alla provincia di Cuneo)</i></p> <p>La Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla provincia di Cuneo la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, <u>d'intesa con la Regione</u>, per la</p>	<p>- Centro di responsabilità (CDR) responsabile del calcolo del 50% dell'ammontare dei canoni idrici sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica</p>	<p>- Centro di responsabilità (CDR) responsabile dell'attività di coordinamento dell'Osservatorio regionale di cui all'art.1, comma 91, della l.56/2014 e dell'accordo Stato-Regioni dell'11/9/2014. Supporto alla promozione e sottoscrizione dell'intesa di cui al comma 2 in seno all'Osservatorio regionale.</p>	<p>-Centro di responsabilità (CDR) responsabile del trasferimento dei fondi in misura percentuale all'ammontare dei canoni idrici come determinati dalla Direzione A1600A. Responsabile, di concerto per le parti di competenza, con le Direzioni A1600A e A2000A, della verifica istruttoria del programma di interventi ai sensi del comma 2,</p>

<p>messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata e recupero della viabilità nei territori dei comuni totalmente montani, così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura).</p> <p>3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.</p>			<p>predisposto dalla provincia, e della sottoscrizione della conseguente intesa condizionante la liquidazione di quanto assegnato.</p>
<p>Art. 6. <i>(Trasferimento risorse alla Città metropolitana di Torino e ad altre province)</i></p> <p>1. La Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Città metropolitana di Torino ed alle province, escluse le province del Verbano Cusio Ossola e di Cuneo, la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.</p> <p>2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento di programmi predisposti dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, d'intesa</p>	<p>- Centro di responsabilità (CDR)</p> <p>responsabile del calcolo del 50% dell'ammontare dei canoni idrici sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica per Città metropolitana di Torino, e province di AL-AT-BI-NO-VC</p>	<p>- Centro di responsabilità (CDR)</p> <p>responsabile di coordinamento dell'Osservatorio regionale di cui all'art.1, comma 91, della l.56/2014 e dell'accordo Stato-Regioni dell'11/9/2014.</p> <p>Supporto alla promozione e sottoscrizione delle intese di cui al comma 2 in seno all'Osservatorio regionale.</p>	<p>- Centro di responsabilità (CDR)</p> <p>responsabile del trasferimento dei fondi in misura percentuale all'ammontare dei canoni idrici come determinati dalla Direzione A1600A a CM di Torino e province di AL-AT-BI-NO-VC</p> <p>Responsabile, di concerto, per le parti di competenza, con le Direzioni A1600A e A2000A, della verifica istruttoria dei programmi predisposti, ai sensi del comma 2, da CM di Torino e dalle province destinatarie dei fondi e della sottoscrizione delle relative intese, condizionanti la</p>

<p>con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità nei territori a prevalenza montana. 3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito alla città metropolitana di Torino ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.</p>			<p>liquidazione di quanto assegnato.</p>
<p>Art. 7. <i>(Trasferimenti perequativi)</i></p> <p>1. A fini perequativi, dall'entrata in vigore della presente legge, la quota pari al 6 per cento dell'ammontare dei canoni idrici corrisposti ai sensi degli articoli 4,5 e 6 relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 unitamente alle risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge è ripartita tra le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli, sulla base dell'estensione della rete viaria provinciale, per finanziare programmi di interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità.</p>	<p>- Centro di responsabilità (CDR)</p> <p>responsabile del calcolo di quota parte fondo perequativo corrispondente alla quota pari al 6% dei canoni corrisposti ai sensi degli articoli 4,5 e 6 della l.r. 19/2020 e s.m.i.</p>		<p>- Centro di responsabilità (CDR)</p> <p>Responsabile della ripartizione del fondo perequativo (composto dalle risorse individuate dalla Direzione A1600A, unitamente alle risorse di cui all'art. 9, comma 2) alle province di AL-AT-BI-NO-VC sulla base dell'estensione della rete viaria provinciale.</p> <p>Responsabile della verifica della conformità della destinazione dei fondi al finanziamento dei programmi di cui al comma 1, condizionante la liquidazione di quanto assegnato.</p>